

REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente documento è in triplice copia: l'originale  
Milano, il 29 LUG 2010  
d'ordine del Segretario  
Il Funzionario Delegato

# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 000334 Seduta del 28 LUG 2010

Presidente

**ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI Vice Presidente  
DANIELE BELOTTI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI  
ROMANO LA RUSSA  
CARLO MACCARI  
STEFANO MAULLU  
MARCELLO RAIMONDI  
MONICA RIZZI  
GIOVANNI ROSSONI  
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario *Marco Piloni*

Su proposta dell'Assessore *Giulio De Capitani*

Oggetto

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ALLEVAMENTI (SATA) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA. ISTITUZIONE DI UN REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1857/2006.

Il Dirigente Rosangela Morana

Il Direttore Generale Paolo Ildo Baccolo

L'atto si compone di 3 pagine

di cui 3 pagine di allegati.

parte integrante

Prof. n. 58 del 21.07.2010



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" modificata dalla l.r. n. 3/2010 ed in particolare:

- l'art. 13 (assistenza tecnica alle aziende agricole formazione e qualificazione professionale) che prevede, per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole la promozione di un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica;
- l'art. 15 (Informazione e divulgazione) con cui la Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le province, le comunità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socioeconomico, statistico e promozionale, nonché inerenti all'attività dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione;


PRESO ATTO che, ai sensi della l.r. 31/2008:

- sono considerate di competenza della Regione le attività di Assistenza tecnica di livello regionale da realizzarsi d'intesa con le province, così come la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale (art. 33 comma 1, lettere k) e r));
- sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo sulle attività svolte dal Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) (art. 34, comma 1 lettera u);

VISTO il Regolamento della Commissione europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare gli articoli 15 (prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo) 18 e 19;

RIFERITO a cura del Dirigente della Unità Organizzativa Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle Produzioni che:

- il Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA), intervento regionale con la finalità di assistere gli allevatori lombardi nella loro crescita professionale e tecnica, attraverso una consulenza aziendale il cui modello operativo è stato definito con la Dgr 7/7487/2001;
- è da ritenersi strategico nell'ambito delle politiche regionali l'attivazione del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) anche per il quinquennio 2011/2015, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
  - sostenere il miglioramento della competitività, della qualità e della sicurezza delle principali produzioni zootecniche, in un contesto di sviluppo sostenibile;
  - rispondere adeguatamente alle condizioni del contesto produttivo in particolare in relazione alle aziende che trasformano e vendono direttamente i loro prodotti (filiera corta);





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- garantire forme di collegamento tra il servizio e il sistema della ricerca e della sperimentazione per la diffusione di innovazioni tecnologiche e di corrette tecniche di produzione;
- favorire la diffusione delle tecnologie per l'utilizzo, ai fini energetici, dei reflui zootecnici e delle biomasse e divulgare la cultura e le tecniche del risparmio energetico unitamente alla riduzione delle emissioni;
- ottenere informazioni per valutare l'evoluzione e le problematiche emergenti delle specifiche filiere produttive, da utilizzare ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo regionale per il settore zootecnico;
- è altresì essenziale tener conto degli indirizzi della normativa comunitaria in materia di servizi di sviluppo, di sviluppo rurale sostenibile e di sicurezza alimentare e che sia l'organizzazione del Servizio sia le prestazioni offerte (tipologia e numero delle formule di assistenza) tale servizio siano rispondenti alle esigenze delle aziende;
- è necessario, nell'ambito dei tavoli istituzionali, garantire alle Province e Comunità Montane l'informazione relativamente agli interventi e ai risultati conseguiti con il SATA, per il raggiungimento di un efficace ed efficiente raccordo con le azioni di consulenza aziendale, di informazione e di formazione degli addetti agricoli realizzate in ambito provinciale ai sensi delle Misure del PSR (Programma di Sviluppo Rurale);
- è necessario ottemperare a quanto stabilito agli articoli 15, 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, che disciplina le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
- è d'obbligo pertanto trasmettere, in applicazione dell'art. 20 del suddetto regolamento n. 1857/2006, una sintesi delle informazioni relative alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

PRESO ATTO inoltre che il medesimo Dirigente propone:

- di adottare per il quinquennio 2011/2015 un regime di aiuto per l'assistenza tecnica zootecnica a norma degli articoli 15 (prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo) 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, con le caratteristiche riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere una sintesi delle informazioni relative all'aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 20 del citato Reg. (CE) 1857/2006;
- di prevedere che i costi del servizio saranno in parte coperti dalla compartecipazione finanziaria degli agricoltori beneficiari secondo le modalità riportate nell'allegato A;
- di stabilire l'entità dell'aiuto concedibile, per un importo pari ad euro 4.020.000,00 (IVA di legge inclusa), incrementabile di un importo pari al 20%, in relazione ad





# Regione Lombardia

LA GIUNTA

ulteriori richieste rispetto a quanto preventivato, per ciascuna annualità, con l'onere a carico del bilancio regionale sul capitolo 3.7.1.2.34.5775, che troverà copertura finanziaria per gli esercizi 2011/2012a seguito di reiscrizioni ai sensi dell'art.50 l.r. 34/78;

- di dare atto che il proseguimento del regime di aiuto per gli anni successivi al 2012 sarà condizionato dalle disponibilità delle risorse del bilancio regionale;
- di adottare, al fine della concreta applicazione del servizio SATA di cui all'allegato A, disposizioni attuative da approvarsi con provvedimento dirigenziale con le quali stabilire in particolare il modello operativo (modalità organizzative, di gestione e di compartecipazione finanziaria delle aziende) del SATA, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto, nel rispetto delle disposizioni previste del sopraccitato Reg. (CE) n. 1857/2006;
- di rendere operativo il SATA individuandone l'Ente gestore che operi, anche attraverso proprie strutture periferiche, su tutto il territorio regionale e che dia garanzie di possedere l'esperienza, le capacità tecniche e gestionali necessarie, ai sensi normativa vigente in materia di contratti pubblici ( D.Lgs. n. 163/2006 e l.r. 19 maggio 1997, n. 14);

RAVVISATO che l'attivazione del regime di aiuti per l'offerta del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti, di cui alla presente deliberazione, è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

**A VOTI UNANIMI** resi nei modi e forme di legge

## DELIBERA

Recepisce le premesse che si intendono qui interamente riportate:

1. di individuare il servizio di consulenza SATA (Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti) della Lombardia quale intervento regionale attuato ai sensi capo IV – Servizi di Sviluppo, articolo 13 (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione del professionale) e art. 15 (Informazione e divulgazione) della l.r. n. 31/2008, ed in tal senso di istituire un regime di aiuto con le caratteristiche riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare per il quinquennio 2011/2015 un regime di aiuto per l'assistenza tecnica zootecnica a norma degli articoli 15 (prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo), 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;





## Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato a seguito della pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea, e nel rispetto delle disposizioni del suddetto regolamento riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che il dirigente dell'Unità organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio provvedimento a definire il modello operativo (modalità organizzative, di gestione e di compartecipazione finanziaria delle aziende) del SATA, nonché le modalità e le procedure di accesso all'aiuto, secondo quanto specificato nelle premesse e nell'allegato A, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006;
6. di prevedere che i costi del servizio saranno in parte coperti dalla compartecipazione degli agricoltori beneficiari secondo le modalità riportate nell'allegato A;
7. di stabilire l'entità dell'aiuto concedibile, per un importo pari ad euro 4.020.000,00 (IVA di legge inclusa), incrementabile di un importo pari al 20%, in relazione ad ulteriori richieste rispetto a quanto preventivato, per ciascuna annualità, con l'onere a carico del bilancio regionale sul capitolo 3.7.1.2.34.5775, che troverà copertura finanziaria a seguito di reiscrizioni ai sensi dell'art.50 l.r. 34/78 per gli esercizi 2011/2012;
8. di dare atto che il proseguimento del regime di aiuto per gli anni successivi al 2012 sarà condizionato dalle disponibilità delle risorse del bilancio regionale;
9. di rendere operativo il SATA ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e l.r. 19 maggio 1997, n. 14), individuandone l'Ente gestore che operi, anche attraverso proprie strutture periferiche, su tutto il territorio regionale e che dia garanzie di possedere l'esperienza, le capacità tecniche e gestionali necessarie;
10. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

*Monica Pilla*  
Direzione Generale Agricoltura  
Regione Lombardia

## ALLEGATO A

### CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AIUTO

**Misura di aiuto per l'Assistenza tecnica nel settore zootecnico attraverso il Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) sul territorio della Regione Lombardia**

#### 1. Obiettivo della misura.

Con l'attuazione della presente misura si intende perseguire l'obiettivo principale del sostegno alle piccole e medie imprese del settore zootecnico con la finalità di:

- sostenere il miglioramento della competitività, della qualità e della sicurezza delle principali produzioni zootecniche in un contesto di sviluppo sostenibile;
- rispondere adeguatamente alle condizioni del contesto produttivo in particolare in relazione alle aziende che trasformano e vendono direttamente i loro prodotti (filiera corta);
- garantire forme di collegamento tra il servizio e il sistema della ricerca e della sperimentazione per la diffusione di innovazioni tecnologiche e di corrette tecniche di produzione;
- favorire la diffusione delle tecnologie per l'utilizzo, ai fini energetici, dei reflui zootecnici e delle biomasse e divulgare la cultura e le tecniche del risparmio energetico unitamente alla riduzione delle emissioni;
- ottenere informazioni per valutare l'evoluzione e le problematiche emergenti delle specifiche filiere produttive, da utilizzare ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo regionale per il settore zootecnico;

#### 2. Base giuridica.

Regolamento della Commissione europea n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, articoli 15 "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo", 18 e 19.

#### 3. Descrizione del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA)

##### Caratteristiche generali

Il servizio è organizzato in 4 sezioni di specie (Bovini, Suini, Caprini-Ovini, Conigli) per rispondere in modo adeguato alle caratteristiche peculiari e alle necessità delle diverse filiere produttive.

Per ciascuna sezione, in relazione delle diverse esigenze degli allevatori legate a tipologia aziendale, contesto territoriale ed economico produttivo, sono previste formule di assistenza tecnica differenziate.


Il SATA prevede la fornitura di assistenza alle aziende in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con una garanzia di operatività di livello provinciale.

La consulenza tecnica agli allevatori deve prevedere l'utilizzo di strumenti e modalità operative che consentano la diffusione dei Sistemi di qualità e la corretta applicazione dell'Autocontrollo aziendale, con l'introduzione di principi di Controllo di Gestione applicati alla zootecnia, che favoriscano il miglioramento dell'efficienza tecnico economica degli allevamenti lombardi, nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza alimentare, benessere animale e tutela ambientale.

##### Servizi offerti e aree di intervento

L'assistenza tecnica è relativa ad aspetti innovativi concernenti le seguenti aree di intervento:

- gestione del sistema alimentare e qualità degli alimenti del bestiame,
- miglioramento della gestione aziendale/autocontrollo, sistemi qualità e certificazione aziendale,
- tecniche agronomiche e difesa delle colture, qualità/raccolta e conservazione dei foraggi,
- tecniche di gestione e valorizzazione delle deiezioni e problematiche ambientali,
- energie rinnovabili e risparmio energetico,
- tecniche e igiene della mungitura,
- miglioramento della qualità dei prodotti e loro qualificazione,
- miglioramento degli aspetti igienici, sanitari, riproduttivi e la prevenzione delle patologie,
- benessere degli animali e corretto impiego dei farmaci,
- selezione e miglioramento genetico del bestiame,





- conservazione della variabilità genetica (razze autoctone),
- tecniche di gestione dell'alpeggio,
- diversificazione produttiva e multifunzionalità legate alle specificità del territorio con particolare riguardo ai sistemi montani e collinari.

#### Adesione al servizio e compartecipazione finanziaria

L'adesione al SATA è volontaria e comporta l'assunzione di un impegno dell'azienda a compartecipare finanziariamente alla copertura dei costi (calcolata da un minimo del 5% ad un massimo del 65% sul costo delle prestazioni di consulenza) a garanzia della qualità dei servizi attuati e diversificata per tenere conto delle aree più deboli del territorio (montagna, pianura) della dimensione aziendale (possibilità di realizzare economie di scala) e delle specie (redditività).

#### **4. Beneficiari.**

Sono beneficiari finali del servizio tutte le piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agro-zootecnici (allegato I del Trattato dell'UE) operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta.

Il servizio è erogato tramite l'ente gestore del SATA che sarà individuato in base alla normativa vigente sugli appalti di servizi pubblici e che quindi effettuerà le prestazioni di assistenza tecnica previste dal modello operativo regionale.

#### **5. Aiuto.**

L'aiuto viene concesso fino al 100% della spesa ammissibile in funzione della tipologia di prestazione di assistenza tecnica effettuata dall'ente gestore del SATA.

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori.

#### **6. Periodo di riferimento.**

Il presente regime di aiuto si applica per gli anni dal 01/01/2011 al 31/12/2015.

#### **7. Pianificazione finanziaria.**

Per l'applicazione della presente misura di aiuto sono previste risorse finanziarie per un importo pari ad euro 4.020.000,00 (IVA di legge inclusa) incrementabile di un importo pari al 20% in relazione ad ulteriori richieste rispetto a quanto preventivato, per ciascuna annualità, con l'onere a carico del bilancio regionale per gli esercizi 2011/2012. Dando atto che il proseguimento del regime di aiuto per gli anni successivi al 2012 sarà condizionato dalle disponibilità delle risorse del bilancio regionale.

#### **8. Rispetto di altre condizioni previste dal regolamento di esenzione n. 1857/2006 per aiuti a favore delle PMI attive nelle produzioni di prodotti agricoli**

- l'aiuto deve essere accessibile a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata (imprese agricole lombarde) sulla base di criteri oggettivamente definiti, senza alcun vincolo di appartenenza all'organizzazione che fornisce il servizio per avere accesso al servizio; gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
- in base alla normativa comunitaria i beneficiari del sostegno sono le piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006;
- l'aiuto deve essere erogato in natura sotto forma di servizi agevolati non comportando pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- i servizi di consulenza forniti da terzi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, né essere connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- tra le altre condizioni, previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006, che saranno rispettate nell'attuazione dell'aiuto:
  - gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;



- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito);
- in relazione alla possibilità di cumulo:
  - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
  - gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.

